



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato LACINI LUIGJ (ID FSI 133965)

Con segnalazione alla Giustizia Sportiva del 12 gennaio 2016 veniva riferito dall'Arbitro principale del torneo “Campionato provinciale di Pistoia – Ottavi di finale CIA 2016” Bartolini Leonardo (A.F.) che: *“Il giorno 12 gennaio 2016 si svolge il primo turno del torneo in oggetto. All’atto dell’iscrizione dei giocatori, Paolo Fusari, presidente del circolo organizzatore, mi informa di aver ricevuto in data 8 gennaio 2016 la quota di iscrizione al torneo da parte del giocatore segnalato, il quale aveva garantito la presenza al torneo. Alle ore 20:45 il turno inizia e mancano all’appello Batisti Alessandro (che giunge 5 minuti dopo l’inizio della sessione di gioco) e Lacini Luigj. Dopo 15 minuti dall’inizio della sessione di gioco (tolleranza 60 minuti), faccio telefonare da uno spettatore al Lacini il quale al telefono risponde candidamente di aver dimenticato di avvisare che non avrebbe potuto giocare il torneo per motivi lavorativi benché avesse pagato l’iscrizione e non dando molto peso alla cosa. Ciò ha comportato che al primo turno vi sia stato un giocatore (Pace Gabriele) che ha vinto a forfait in quanto era accoppiato con Lacini e ha mostrato disappunto nell’apprendere la motivazione del mancato arrivo dell’avversario e rammaricandosi per il viaggio sostenuto invano. Stesso sgomento ha lasciato nei compagni di circolo e nel presidente dell’A.D. Scacchistica Pistoiese l’omissione della comunicazione da parte di Lacini, che è andata a intaccare la composizione del tabellone del torneo e quindi alcuni abbinamenti del primo turno.”.*

In data 27 gennaio 2016 perveniva una nota difensiva del presidente dell'ASD Pistoiese nella quale veniva precisato che *“la mancata partecipazione del tesserato al torneo cui Lacini si era iscritto è stata causata da impegni di lavoro sopravvenuti all'ultimo momento, che gli hanno anche fatto dimenticare di preavvertire del ritiro”.*

L'articolo 7.5.1 del Regolamento Tecnico Federale vigente della Federazione Scacchistica Italiana dispone che: *“Il giocatore che dà forfait in tre partite, compreso l’eventuale forfait del primo turno, deve essere escluso dal torneo. Il giocatore che perde a forfait il primo turno deve essere escluso dal torneo. L’Arbitro principale ha facoltà di non applicare questa regola, qualora abbia sufficienti garanzie che il giocatore intende proseguire regolarmente il torneo. Il giocatore che perde una partita a forfait e non avvisa l’Arbitro principale della sua intenzione di proseguire il torneo almeno un’ora prima dell’inizio del turno successivo, può essere escluso immediatamente dal torneo a discrezione dell’Arbitro principale. Lo stesso giocatore deve essere escluso dal torneo qualora la mancanza si ripeta una seconda volta”.*

L'articolo 7.5.3 dispone che *“il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all’Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un’ora dall’inizio del turno da cui decorre il ritiro. L’Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente”.*

L'improvviso impegno di lavoro è un motivo valido a giustificare il ritiro che comunque, in base a quanto stabilito dal regolamento, necessitava di una comunicazione tempestiva alla direzione di gara.



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **ammonizione** nei confronti del tesserato LACINI LUIGI.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 5/2/2016

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano

